CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POSTUMA INDENNITARIA RIMPIAZZO E POSA IN OPERA

GLOSSARIO/DEFINIZIONI

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Assicurato:** Il proprietario dell'opera oggetto dell'intervento garantito;
- **Opera:** le opere eseguite descritte in polizza;
- **Committente:** il soggetto per il quale l'impresa costruttrice ha eseguito l'opera;
- **Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Appaltatore:** L'impresa aggiudicataria dell'appalto;
- **Controllo Tecnico:** Attività ispettiva di verifica e controllo sulle fasi di realizzazione di un'opera finalizzata alla normalizzazione e al controllo del rischio legato alla fornitura dei materiali, elementi o subsistemi e all'esecuzione delle lavorazioni, come garanzia della qualità complessiva dell'opera;
- **Controllore Tecnico:** L'organismo di tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera, accreditato Accredia ai sensi delle norme UNI-CEI EN ISO/IEC 17020 che opera ai sensi delle norme UNI 10721 nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti all'art. 3 delle Condizioni Generali di Polizza;
- **Franchigia:** La parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato;
- **Indennizzo:** La somma dovuta da SACE BT all'assicurato in caso di sinistro;
- **Scoperto:** La parte del danno, espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato;
- **Limite di indennizzo:** L'importo massimo che SACE BT si impegna a corrispondere in caso di sinistro;
- **Parti:** Contraente e SACE BT;
- **Premio:** La somma dovuta dal Contraente a SACE BT;
- **Impermeabilizzazioni:** sistemi di impermeabilizzazione continui delle coperture, così definiti come da norme "UNI", costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua;
- **Pavimentazioni:** le pavimentazioni all'interno dell'immobile con elementi in cotto e/o di natura ceramica e/o lapidea (compresi i relativi strati di posa/incollaggio a diretto contatto), esclusi fissi ed infissi, intonaci, impianti, isolamenti termici ed acustici;
- **Involucro:** i muri di tamponamento verticali esterni dell'immobile, esclusi fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti (anche a cappotto), tinteggiature, impianti, isolamenti termici ed acustici, pareti ventilate, facciate continue e strutturali nonché le parti a diretto contatto con il terreno;
- **Pareti ventilate:** sistema di facciata in cui il paramento esterno è distaccato dagli altri strati della parete allo scopo di realizzare una camera d'aria ventilata attraverso il moto convettivo dell'aria ("effetto camino");
- **Cappotto Termico:** sistema protettivo multistrato dell'Involucro edilizio in grado di ottimizzare le prestazioni energetiche di un immobile mediante l'ausilio di pannelli isolanti installati sulla superficie delle pareti perimetrali dell'immobile stesso;
- **Intonaci e rivestimenti esterni:** Gli strati di intonaco cementizio e/o a base di calce, posati sulla superficie esterna dell'involucro, tinteggiature, rivestimenti realizzati con elementi in cotto e/o di natura ceramica e/o lapidea e/o similari, intonaci plastici e similari, isolamenti termici ed acustici, rivestimenti a cappotto, pareti ventilate; esclusi: fissi ed infissi, facciate continue e strutturali.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Si conviene quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza;
- l'assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme e/o massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente ivi previsti o nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A - DANNI DIRETTI ALL'OPERA

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

FACSIMILE

SACEBT si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, a indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati all'opera assicurata, durante il periodo di efficacia del contratto, da errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati che rendano l'opera non idonea per le prestazioni cui è destinata.
Inoltre, qualora sia indicata la somma assicurata a partita 2) "Spese di demolizione e sgombero", SACE BT indennizza senza l'applicazione della regola proporzionale (art.1907 C.C.) i costi di demolizione e sgombero al più vicino posto di raccolta o di scarico, purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante, dei residui delle opere assicurate in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria " tossici e nocivi" di cui al DPR 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal DPR 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite del 10% della somma assicurata per la presente condizione.

Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione
La Società non è obbligata per:

a) danni causati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dell'utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali egli deve rispondere;
b) danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle condizioni previste in fase di progetto;
c) danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere; danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
d) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il verbale di accettazione dell'opera sottoscritto dal Committente senza riserve o, se precedente, dalla data di collaudo definitivo (nel caso in cui questo sia previsto per legge) collaudo definitivo;
e) spese di progetto e calcolo per eliminare i difetti di esecuzione della posa in opera;
f) danni derivanti da mancata rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche previste dai progettisti, e/o dal Committente;
g) danni consequenziali o indiretti di qualsiasi specie;
h) danni di natura estetica, ivi compreso il "punto colore";
i) danni causati da cedimento, assestamento del supporto o dalle opere sovrastanti o sottostanti l'opera assicurata;
l) vizi e difetti noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente polizza;
m) danni causati da incendio, esplosione, scoppio a meno che non derivino da eventi assicurati, fulmine, caduta aerei, terremoto, alluvione, uragano ed altri simili eventi naturali, atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, esplosioni e radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, inquinamento da qualsiasi causa, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi.
n) i costi che eccedono il 10% della somma assicurata a partita 1) sostenuti per il noleggio ed installazione di impalcature, ponteggi o altri similari, resisi necessari per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di polizza;
o) i costi che eccedono il 10% della somma assicurata a partita 1) sostenuti per la riparazione, la demolizione e lo sgombero di opere e impianti non assicurati e resesi necessarie per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di polizza;
p) i danni derivanti da mancato rispetto della regola d'arte, nonché quelli derivanti dalla mancata rispondenza dell'opera alle specifiche tecniche fornite dai produttori dei componenti l'opera stessa.

Art. 3 - Efficacia della garanzia
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che l'opera sia stata realizzata a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;

FACSIMILE

- che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalla legge;

- che l'opera stessa sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella scheda di polizza;

- che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza) contestualmente alla attivazione della presente garanzia, pena la non operatività della medesima:

- **i certificati definitivi di collaudo con esito positivo e/o dichiarazione di accettazione dell'opera sottoscritti dal Committente o, in alternativa, la segnalazione certificata di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, qualora si tratti di fabbricati civili.**
- **certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore lavori;**
- **capitolato lavori con allegato il computo metrico estimativo;**

L'effetto della polizza si intende subordinato allo svolgimento e alla conclusione positiva e senza riserve del Controllo Tecnico in corso d'opera, con le caratteristiche che seguono e con i seguenti obblighi per il Contraente:

a) A dare incarico al Controllore Tecnico di:

I. attivare, l'attività di controllo tecnico delle opere;
II. rispondere ad ogni richiesta di informazione da parte della Società;
III. portare a conoscenza del Contraente e della Società ogni difetto o manchevolezza di natura tale da compromettere la stabilità, la solidità, la durabilità delle opere o comunque riferibili alle garanzie di polizza, le inosservanze di leggi, regolamenti, norme, buona regola d'arte, eventuali specifiche definite nel Capitolato;
IV. avvisare prontamente la Società:

IV.a di ogni situazione aggravante i rischi, per sospensioni totali o parziali dei lavori di oltre un mese, per l'accadimento di sinistri e/o danni, per modifica delle opere e della modalità di realizzazione rispetto a quanto in origine stabilito; di circostanze, anche economiche, che possano arrecare difficoltà all'esercizio del cantiere;
IV.b del rifiuto del Contraente di porre rimedio, a sue spese, a qualunque situazione di cui ai commi precedenti, potenzialmente causa di riserve o non conformità, segnalate dal Controllore Tecnico;
IV.c della sospensione del controllo su tutti o su una parte dei lavori oggetto del presente Compromesso;

trasmettendo alla Società i rapporti periodici nonché i rapporti finali precisando le riserve o non conformità eventualmente comunicate al costruttore;

b) A prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività;
c) A consegnare al Controllore Tecnico copia del Compromesso di Polizza, unitamente all'appendice di attivazione della "Polizza di Assicurazione Decennale Postuma"
d) A consegnare al Controllore Tecnico copia di ogni documento da quest'ultimo richiesto;
e) A comunicare immediatamente al Controllore Tecnico ed alla Società tutte le eventuali modifiche delle opere, a qualunque causa siano esse dovute;
f) A comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società le date di ultimazione e di consegna delle opere nonché il valore finale delle stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso;
g) Ad autorizzare il Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione inerente le opere di cui all'attività di controllo tecnico.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti.

Art. 4 - Effetto e durata della garanzia

FACSIMILE

Il contratto è stipulato per la durata e con la decorrenza fissate in polizza.
La garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento del premio all'Agenzia di competenza o a Sace BT, ma comunque non prima della data risultante dal verbale di accettazione dell'opera sottoscritto dal Committente senza riserve o, se precedente, dalla data di collaudo con esito positivo (nel caso in cui questo sia previsto per legge). L'assicurazione ha comunque effetto a partire dal secondo anno successivo alla data di effetto della garanzia e scadenza indicata in Scheda Tecnica di polizza e comunque non oltre 5 anni a partire dalla data risultante dai certificati
La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio.

Art. 5 - Periodo di assicurazione condizioni sospensive e frazionamento del premio
Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in Scheda Tecnica di polizza.
Premesso che il premio della presente polizza decennale postuma è unico ed indivisibile, in caso di lavori non ancora ultimati si stabilisce fra le Parti di frazionarne il pagamento come segue:
- 20% del premio al perfezionamento del compromesso di polizza
- saldo all'attivazione della polizza, al tasso concordato di polizza applicato al Valore delle somme assicurate aggiornate a fine lavori e a tale data decorrerà la garanzia prestata con la presente polizza postuma rimpiazzo, salvo quanto specificato in seguito.

La Società si impegna ad assicurare l'immobile a tutte le condizioni indicate nel compromesso di polizza, o in assenza nelle Condizione Generali di Assicurazione.

In ogni caso la presente polizza diviene operativa non prima dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del saldo del premio.
Qualora il saldo del premio non venga corrisposto nei termini previsti, la garanzia è sospesa fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando che in caso di inadempimento la Società può, a sua scelta, dichiarare risolto il contratto mediante lettera raccomandata oppure esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 6 - Denuncia di sinistro
Il Contraente o l'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di SACE BT ai sensi dell'art. 1914 del codice Civile;
b) dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a SACE BT entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
c) conservare le parti danneggiate e permettere a SACE BT e ai suoi incaricati ogni rilevazione ed esame delle stesse;
d) fornire a SACE BT e ai suoi incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del C.C.
La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato di SACE BT, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie e dar corso al ripristino.
Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto al risarcimento.

Art. 7 - Procedure per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, **a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dal Contraente, con apposito atto unico.**
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi.
Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 8 - Mandato dei Periti

FACSIMILE

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art 6;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'art 9;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 9 - Determinazione dei danni indennizzabili
La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

a) stimando la spesa di riparazione necessaria al momento del sinistro delle opere assicurate danneggiate, compreso il controvalore dei prodotti rimpiazzati; per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'opera, escludendo il solo valore dell'area;
b) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'importo del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto a) eventualmente integrato da quanto previsto ai commi n) e o) dell'art.2 “Esclusioni” diminuito dell'importo della stima di cui al punto b) nonché dello scoperto e/o della franchigia previsti in polizza.
Salvo diverso esplicito accordo tra le Parti sono esclusi dall'indennizzo:
1) eventuali migliorie e modifiche nonché i costi per eliminare i difetti;
2) i costi di interventi provvisori che non costituiscano parte di quelli definitivi e che aumentino il costo complessivo del sinistro.

Art. 10 - Somma assicurata assicurazione parziale
La somma assicurata a part. 1 deve corrispondere al valore di costruzione a nuovo dell'opera assicurata comprensiva anche degli eventuali prodotti forniti dal Committente o da terzi.

Se al momento del sinistro le somme assicurate alle partite suindicate rivalutate secondo quanto previsto dall’art. 16 Indicizzazione, risultano inferiori a quanto sopra, la Società risponderà dei danni solo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione/rimpiazzo, ferma restando la piena applicazione degli scoperti e delle franchigie convenute sull’importo indennizzabile a termini di polizza.

Art. 11 - Deroga alla proporzionale
Non si applicherà la regola proporzionale di cui all’Art. 10 - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall’Art. 16 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l’eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella scheda di polizza, a fronte di una quietanza, redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.
L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'opera al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso della stessa.
A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all'Assicurato il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno, determinato a norma del secondo comma dell'art. 9 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

FACSIMILE

Art. 13 - Spese di demolizione e di sgombero
Vedasi art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 14 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
La somma assicurata - con la rivalutazione prevista all'art. 16 - Indicizzazione - costituisce il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato, per uno o più sinistri per l'intera durata del contratto.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione di un importo uguale a quello del danno indennizzabile e risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può chiedere il reintegro delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo: la Società può concedere tale reintegro a fronte di un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.
Resta comunque ferma l'applicazione della regola proporzionale.

Art. 15 - Onere della prova a carico dell'Assicurato
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

Art. 16 - Indicizzazione
Le somme assicurate, le franchigie previste nella Scheda Tecnica, si intendono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, **con un massimo annuo del 5%.**

Art. 17 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altra o altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose e per gli stessi rischi, **la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.**

Art. 18 - Modificazione e trasformazioni dell'Assicurato o del Contraente
Nel caso di fusione della Società Contraente o Assicurata, la polizza continua nei confronti della Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con il Contraente e nei confronti dell'Assicurato nella loro nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento o di messa in liquidazione del Contraente, la polizza continua nei confronti dell'Assicurato sino alla scadenza: tutti gli obblighi previsti in polizza a carico del Contraente devono, se consenziente l'Assicurato, considerarsi a carico dì quest'ultimo.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a dare avviso scritto dei fatti sopraindicati entro 15 (quindici) giorni alla Società.

Art. 19 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne immediata notizia telegrafica alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

Art. 20 - Recesso in caso di sinistro
Avvenuto un sinistro, anche prima di liquidare l'indennizzo e fino al 60° (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni.
Di ciò verrà data notizia all'Assicurato se diverso dal Contraente. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato il premio.

Art. 21 - Oneri fiscali
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

FACSIMILE

Art. 22 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 23 - Foro competente
Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

SEZIONE B - RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI
(operante solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per i danni subiti da terzi a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione A di polizza come danno diretto.

Art. 25 Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
c) in caso di condominio, l'amministratore;
d) in caso di quote di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurazione non comprende:
1) i danni da polvere di qualsiasi natura qualunque sia la causa che li ha originati;
2) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione A;
3) i danni conseguenti a sinistro non indennizzabile ai sensi dell'art. 2 Delimitazioni dell'assicurazione della Sezione A;
4) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni della caratteristica od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
5) i danni derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture di servizi nonché le perdite dei prodotti o da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata;
6) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili.

Art. 26 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia entro 10 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne venne a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, e le cause del sinistro.
L'Assicurato deve poi far seguito, nel più breve tempo possibile, con le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 27 Gestione delle controversie
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni **spettanti** all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

FACSIMILE

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.

Art. 28 Diminuzione del massimale a seguito di sinistro
Il massimale indicato nella polizza rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il vigore della copertura assicurativa.
In caso di sinistro il massimale si intende ridotto con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può chiedere il reintegro del massimale: la Società può concedere tale reintegro a fronte di un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

IL CONTRAENTE	SACE BT S.P.A.
_____	_____

FAC SIMILE